



Firenze, 10 maggio 2022

Ai Clienti interessati

Loro Indirizzi

Oggetto: **Dichiarazione Mod. 730/2022 e 740/2022 (anno base 2021)**

In vista della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2022 e 740/2022 (Mod. Redditi PF 2022), Vi segnaliamo, in sintesi, alcune fra le principali novità e conferme.

Si comunica innanzitutto che il modello 730 **precompilato** sarà messo a disposizione a partire dal **23 maggio 2022**.

#### **Termine di presentazione**

Il termine per la presentazione della dichiarazione:

- Mod. 730 ordinario/precompilato scade il **30 settembre 2022**;
- Mod. Redditi PF scade **30 novembre 2022**.

#### **Principali novità**

Tra le principali novità contenute nella dichiarazione, si evidenziano le seguenti:

- Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro. I dipendenti con redditi da lavoro dipendente o assimilati da 8.174 a 28.000 euro, percepiranno il bonus mensile di 100,00 euro direttamente in busta paga o in mancanza in dichiarazione dei redditi.
- Credito d'imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000,00



Associati: Dott.ssa Mariolina Mittica - Dott. Alceste De Santis | Collaboratori: Dott. Leonardo Bercella

euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA (in caso di acquisto da privati è prevista invece l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale).

- Detrazione per ristrutturazione "Superbonus": dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%. Si rammenta che se si ha usufruito dello sconto in fattura non potrà essere richiesta la detrazione nel modello redditi;
- Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
- Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- Bonus mobili: per l'anno 2021 è stato innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione. Sarà ridotto ad euro 10.000 per l'anno 2022 ed euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024;
- Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000,00 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;



- Comparto sicurezza: Al personale delle Forze Armate e di Polizia in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell'anno 2020 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 euro, è riconosciuta la riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. È stato innalzato a 609,50 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2021);
- Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
- Locazioni brevi: dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

\* \* \*

### **Soggetti ammessi**

Possono presentare il Mod. 730, tra gli altri, i seguenti contribuenti (ancorché privi di sostituto di imposta nel 2022):

- lavoratori dipendenti;
- pensionati;
- collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente.

La dichiarazione può essere presentata anche in forma congiunta quando almeno uno dei coniugi sia ammesso all'utilizzo del Mod. 730 ed entrambi siano titolari di redditi attribuibili alle categorie di contribuenti sopra elencati.

Possono presentare il Mod. 740 tutti i contribuenti.



### **A chi rivolgersi**

Il modello 730/740 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro, INPS, ecc.), ad un C.A.F. oppure ad un professionista abilitato.

Vi ricordiamo che il nostro Studio è abilitato a raccogliere, elaborare e trasmettere in via telematica i Mod. 730/740.

Alleghiamo:

- 1) *fac-simile* per la richiesta di assistenza fiscale al nostro Studio, da inoltrarci, preferibilmente **entro il 20 maggio 2022**;
- 2) elenco documentazione da consegnare, unitamente al documento sub. 1);
- 3) Mod. 730-1 per la scelta della destinazione del 2, 5 e 8 per mille IRPEF (in caso di nessuna/nuova comunicazione), lo Studio si comporterà coerentemente con la scelta espressa l'anno precedente.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa Mariolina Mittica

Dott. Alceste De Santis

Dott. Leonardo Bercella



*ALL . 1)*

Allo Studio Mittica – De Santis

**RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE MOD. 730/740/2022 (redditi 2021)**

Il/La Signore/a

\_\_\_\_\_  
(cognome)

\_\_\_\_\_  
(nome)

\_\_\_\_\_  
(codice fiscale)

**COMUNICA**

- di volersi avvalere dell'assistenza fiscale per la compilazione del Mod. 730/740/2022
- di autorizzare il prelievo e l'eventuale utilizzo dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate

**DICHIARA (solo per Mod. 730)**

- ☐ che il datore di lavoro non è variato rispetto al 2021;
- ☐ che nel 2022 è privo di datore di lavoro;
- ☐ che nel 2022 il datore di lavoro è diventato il seguente:

Denominazione/Ragione sociale

Sede in via/piazza

Codice fiscale

Telefono/Fax

e-mail

.....

\_\_\_\_\_  
(firma)



*ALL . 2)*

## **DOCUMENTI DA CONSEGNARE**

### **Dati anagrafici**

Indicare eventuali variazioni nei dati anagrafici rispetto all'anno precedente (ad esempio nascite di figli, familiari a carico, variazioni di residenza etc.) e specificare l'eventuale presenza di figli portatori di handicap.

### **Documentazione dei redditi**

- variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisti, vendite di immobili o terreni);
- copia dichiarazione anno precedente, se non già in possesso dello Studio;
- modello di pagamento F24 degli acconti d'imposta;
- certificazione CU per i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione;
- certificazione CU per i redditi da contratti co.co.co e co.co.pro.;
- certificazioni sostituti d'imposta per altri redditi, di lavoro autonomo e diversi, non rientranti nell'esercizio di arti e professioni (collaborazioni occasionali, diritti d'autore, ecc.);
- certificazioni dividendi percepiti;
- elenco redditi da locazione di fabbricati e/o terreni (con indicazione di quelli c.d. "a canone concordato", con opzione "cedolare secca") con copia dei relativi contratti ed estremi di registrazione;
- plusvalenze / minusvalenze derivanti da cessioni di quote sociali;
- plusvalenze derivanti da cessione di immobili posseduti da < 5 anni;
- plusvalenze derivanti da cessione di aree edificabili.

### **Documentazione degli oneri e delle spese sostenuti nel 2021**

- spese mediche ordinarie e specialistiche (anche sostenute all'estero);
- spese veterinarie;



- spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap;
- spese funebri;
- abbonamenti per il trasporto pubblico;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato per i soggetti sordomuti;
- spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale;
- contributi versati per il riscatto del corso di laurea anche per i familiari fiscalmente a carico;
- contributi previdenziali ed assistenziali (obbligatori e volontari);
- contributi per previdenza complementare (fondi pensione integrativa);
- contributi versati a forme obbligatorie per la ricongiunzione dei periodi assicurativi;
- contributi previdenziali ed assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, compresi quelli contratti per l'abitazione principale dei familiari;
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, manutenzioni e salvaguardia boschi, interventi di bonifica dall'amianto (c.d. detrazione IRPEF 36-50%) oltre agli estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
- spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici legati ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (c.d. detrazione IRPEF 55-65%) oltre agli estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento e la relativa comunicazione all'ENEA;
- premi pagati per assicurazioni sulla vita ed infortuni;
- spese sostenute per la frequenza di asilo nido, scuola secondaria e università (sono detraibili anche le spese per istruzione secondaria, universitaria o post-universitaria sostenute all'estero);
- assegno periodico per il coniuge separato e codice fiscale di quest'ultimo;
- assegni per rendite vitalizie;



Associati: *Dott.ssa Mariolina Mittica - Dott. Alceste De Santis* | Collaboratori: *Dott. Leonardo Bercella*

- erogazioni liberali ad istituzioni religiose, paesi in via di sviluppo, ONLUS in genere, società e associazioni sportive dilettantistiche, partiti politici, associazioni di promozione sociale, ecc.;
- copia del contratto di locazione stipulato per l'abitazione principale;
- canoni di locazione, anche relativi a contratti di ospitalità, per studenti universitari fuori sede o situati all'estero, compresa la copia del contratto di locazione;
- indennità per la perdita di avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione di locazioni per attività commerciali;
- contributi a consorzi obbligatori per legge.